

# STATUTO ASSOCIAZIONE CUNEO EVENTI

## TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

### Art.1 – Denominazione, sede e durata

1. Per iniziativa del Comune di Cuneo, di enti pubblici e di privati che intendono promuovere lo sviluppo economico, culturale, sociale, turistico e sportivo del territorio cuneese è costituita un'associazione denominata  
“ASSOCIAZIONE CUNEO EVENTI”  
siglabile, ove consentito,  
“CUNEO EVENTI”
2. La sede dell'associazione è in Cuneo, via Sen. Toselli, numero 1.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

### Art. 2 – Scopo sociale

1. L'associazione è apolitica ed apartitica, e non ha scopi di lucro; essa ha come oggetto la promozione dell'offerta turistica, culturale, sportiva ed economica – con particolare riguardo al territorio del Cuneese ed agli ambiti correlati – in tutte le sue forme; la progettazione dello sviluppo del territorio. L'associazione promuove il perseguimento dei propri obiettivi anche con speciale riguardo ai soggetti svantaggiati e portatori di handicap.
2. L'associazione mutua le proprie finalità e trae origine dall'esperienza maturata da parte della disciolta “CUNEO EVENTI Soc. Cons. a.r.l.”, che fruiva dell'apporto di capitale del Comune di Cuneo.

## TITOLO SECONDO GLI ASSOCIATI

### Art. 3 – Soci

1. Il numero di soci è illimitato.
2. Possono fare parte dell'associazione le persone fisiche, le società, gli enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, che, per attitudini, propensione, interessi culturali o attività svolta, possono concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.
3. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

### Art. 4 – Modalità di ammissione

1. Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
  - per le società, associazioni od altri enti, vanno indicati: la ragione sociale o denominazione; la sede legale; il codice fiscale; il legale rappresentante che è firmatario della domanda;
  - per le persone fisiche vanno indicati: nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; luogo di residenza.Sia le persone fisiche che le società, le associazioni od altri enti, nel presentare la domanda di ammissione, devono dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo di valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

#### Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi associativi, l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.
2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
3. I soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso i versamenti di quote ordinarie e/o straordinarie.

#### Art. 6 – Scioglimento del rapporto sociale

1. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento o per esclusione.
2. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie e/o arreca danni morali o materiali all'associazione.
3. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo A maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso, entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.
4. Chi cessa di far parte dell'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, né al rimborso delle quote e dei contributi versati.

#### Art. 7 – Intrasmissibilità delle quote sociali

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.5, comma 1, del D.Lgs n. 460/97, tutte le quote associative ordinarie e straordinarie ed i contributi a qualsiasi titolo versati dall'associato non sono mai trasmissibili e non sono rivalutabili.

### TITOLO TERZO PATRIMONIO ASSOCIATIVO

#### Art. 8 – Finanziamento dell'Associazione

1. Le spese occorrenti per il finanziamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
  - a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale dell'iscrizione; quale contributo straordinario, a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
  - b) entrate derivanti da eventuali liberalità;
  - c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle regioni, da Enti locali, da altri enti pubblici e/o privati, nonché da privati;
  - d) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione sia delle attività previste nell'oggetto sociale sia di altre attività di complemento e supporto a queste;
  - e) da altre forme di introiti consentite dalle norme di legge.

#### Art. 9 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
  - a) da lasciti e donazioni diverse, sia in denaro che in beni da parte dei soci;
  - b) dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che, per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione della medesima;
  - c) dall'eventuale fondo di riserva.
2. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere il rimborso della propria quota.

## TITOLO QUARTO ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

### Art. 10 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

### Art. 11 – Bilancio

1. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio con la relazione al medesimo; il rendiconto dovrà essere anche corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale.
2. Contestualmente al bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma operativo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
3. Il rendiconto e la connessa relazione dal Consiglio Direttivo, nonché il programma operativo ed il bilancio preventivo, dopo essere stati redatti dal Consiglio Direttivo, devono essere inviati al Collegio Sindacale, a cura del Presidente del Consiglio stesso, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. Il Collegio Sindacale provvederà a depositare la propria relazione al rendiconto presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. Il rendiconto e la connessa relazione del Consiglio Direttivo, la relazione del Collegio Sindacale, il programma operativo ed il bilancio preventivo, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

### Art. 12 – Utili e residui attivi

1. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti al fondo di riserva rimanendo a disposizione per iniziative di carattere promozionale, assistenziale, culturale, turistico o sportivo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

### Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

1. È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

## TITOLO QUINTO AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 14 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono costituiti da:  
l'Assemblea dei soci;  
il Consiglio Direttivo;  
il Presidente;  
il Vice Presidente;  
il Collegio Sindacale.

### Art. 15 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata con avviso scritto inviato ai soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire forme integrative di pubblicità della convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto.  
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
4. Sono di competenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e degli eventuali organi previsti dallo Statuto;
  - le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibili alla competenza degli altri organi dell'associazione;
  - le modifiche statutarie;
  - lo scioglimento dell'Associazione.
5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure in casi di assenza di entrambi, da altro associato nominato dall'Assemblea.
6. L'assemblea può validamente deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
7. L'assemblea si può tenere in seconda convocazione qualora siano trascorse almeno 24 ore dall'ora fissata per la prima convocazione; in seconda convocazione l'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
8. Ogni socio ha diritto ad un voto.
9. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali o di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.
10. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di una delega, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali; le deleghe possono essere conferite anche agli amministratori, fatta eccezione per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, nonché per questioni attinenti la responsabilità degli amministratori stessi.
11. L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, od a schede segrete per l'elezione delle cariche sociali, salvo che si faccia luogo ad acclamazione.
12. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra gli intervenuti.  
Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

#### Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
  - redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
  - redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
  - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
  - redigere il rendiconto e la connessa relazione, il programma operativo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- stabilire l'importo delle quote associative e dei contributi;
  - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
  - decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.
2. Il Consiglio Direttivo, per specifiche prestazioni commissionate all'Associazione da parte del Comune di Cuneo o da altro Ente, può costituire apposita commissione mista, composta da propri rappresentanti e da rappresentanti indicati dall'Ente committente, attribuendo alla medesima compiti organizzativi.

#### Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura i carica tre anni salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; ogni componente del Consiglio è rieleggibile.
2. Esso è composto da un numero dispari di componenti compreso tra cinque e quindici, scelti tra i soci o mandatari di enti, società o persone giuridiche socie, in regola con tutti gli adempimenti statutari.
3. Se nella compagine associativa è compreso il Comune di Cuneo, a quest'ultimo spetta la designazione di due componenti del Consiglio Direttivo, fino a che questo sia costituito da un massimo di nove membri, e di tre in caso di misura eccedente i nove.
4. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri, anche costituendoli in Comitato esecutivo, nei limiti dell'art. 2381 C.C., in quanto applicabili.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.
7. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
8. Ai membri del Consiglio Direttivo, compresi quelli investiti di particolari incarichi, possono essere riconosciuti rimborsi spesa, documentati o forfettari, determinati dal Consiglio stesso e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
9. La cessazione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del Consiglio Direttivo stesso. In questa eventualità, l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti del Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
2. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti..

#### Art. 19 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e si avvale di tutte le sue prerogative, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sue dimissioni, fino all'elezione del sostituto.

2. La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi della sussistenza delle condizioni di sostituzione del Presidente.

#### Art. 20 – Il Collegio Sindacale

1. Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e da due supplenti, eletti anche tra i non soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Se nella compagine sociale figura il Comune di Cuneo, a quest'ultimo è riservata la designazione di uno dei Sindaci effettivi.
3. Ai componenti del Collegio Sindacale è richiesta competenza in materia contabile ma non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo od Ordine Professionale, salvo che normative future non dispongano diversamente.
4. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt.2403 e seguenti del Codice Civile.
5. Le riunioni del Collegio Sindacale saranno fatte constare da verbale da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del Collegio stesso.

### TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### Art. 21 – Controversie tra gli associati

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
2. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti contendenti entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di una di esse ed il terzo dei due così come nominati entro i successivi 20 (venti) giorni e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del collegio.  
Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, statuendo anche circa il carico delle spese.

#### Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.  
Ove mancassero le maggioranze necessarie, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

#### Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute.